

(N. 1716-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE DARDANELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1956

---

Comunicata alla Presidenza il 17 gennaio 1957

---

Concorso dello Stato nelle spese di gestione ammasso risone  
della campagna 1955-56.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1716, d'iniziativa del Governo, sul quale la 8ª Commissione è chiamata a presentare la sua relazione, ha l'intento di alleviare la grave crisi che negli ultimi anni è venuta ad insidiare il settore della produzione risicola italiana.

È appena il caso di accennare alla importanza grande di tale produzione, sia per l'apporto cospicuo che offre all'alimentazione dell'intera popolazione, sia perchè rappresenta una delle più importanti merci della produzione agricola suscettibile di essere esportata. Particolarmente importante ed anzi essenziale è la coltura risicola per parecchie provincie della Valle Padana, per le quali rappresenta il raccolto più cospicuo, raggiungendo da solo il 60-70 per cento della produzione agricola globale.

Ma quale la natura e quali le cause della presente crisi?

È una crisi di sovrapproduzione, di giacenze invendute, di esportazione cessata, od almeno fortemente ridotta, per cause riferibili alla situazione internazionale.

Nel periodo prebellico la superficie destinata alla coltivazione del riso oscillava in tutto il territorio nazionale fra i 125 ed i 130 mila ettari, con una produzione totale di circa 6 milioni di quintali di risone e con una resa unitaria per ettaro inferiore ai 47 quintali.

Tale quantitativo era già allora superiore al fabbisogno annuale interno e l'eccedenza veniva destinata alla esportazione nei Paesi europei e di oltre Oceano, con notevole beneficio della nostra economia.

Il collocamento del prodotto sui mercati esteri era possibile per la eccellenza del prodotto stesso, molto superiore a quello dei Paesi orientali, se anche di essi assai più costoso.

Subito dopo la guerra, in conseguenza delle gravi difficoltà di approvvigionamento di cereali, i produttori di riso furono invogliati ad incrementare la loro produzione, che è complementare di quella fortemente deficitaria, allora, del grano, sia estendendo la superficie coltivata, sia cercando di elevare la resa unitaria per ettaro.

Favoriti in ciò dallo stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 30 maggio 1947, n. 439, che rendeva bensì obbligato-

rio il conferimento all'ammasso del prodotto, sottraendolo alla speculazione privata, ma rendendo altresì sicuro il collocamento a prezzo ragionevole.

Così con l'annata 1950 ben 143.126 ettari erano destinati alla coltivazione del riso e la resa unitaria era salita a quintali 49,4 con una produzione totale di 7.064.180 di quintali.

Nel 1950 venne a rivoluzionare l'equilibrio interno della produzione risiera, già reso precario dall'aumentata produzione granaria, la guerra di Corea, che immobilizzò vastissime zone di produzione in Estremo Oriente e provocò forti richieste del nostro prodotto, proprio da quelle nazioni che prima erano le nostre più forti concorrenti sui mercati mondiali.

La superficie coltivata a riso, sotto l'assillo delle richieste estere, si ampliò gradatamente, fino a raggiungere negli anni 1953-54 ben 178.825 ettari, con una produzione di quintali 9.342.000 nel 1953 ed 8.589.000 nel 1954.

Contemporaneamente la resa unitaria per ettaro salì fino ad oltre 53 quintali.

Ma da quel momento, con la cessazione delle ostilità in Corea, venne gradatamente a restringersi in modo sempre più marcato la richiesta sui mercati esteri, dando inizio ad una crisi di sovrapproduzione la quale impose un procedimento graduale, a ritroso, di riduzione della superficie coltivata.

Tale opera di ridimensionamento deve essere forzosamente lenta e graduale per non generare maggiori e più pericolosi squilibri nel settore agricolo.

L'agricoltura è per sua natura lenta in ogni fase di sviluppo crescente e decrescente.

Nel 1955 la superficie a riso era soltanto più di ettari 168.324 con una produzione di 8.630.000 di quintali ed una resa unitaria di quintali 51,3.

Per il 1956, secondo i dati provvisori forniti dall'Ente Risi, la superficie si sarebbe ridotta ulteriormente ad ettari 144.000 con una produzione prevista sui 7.500.000 quintali.

In tutto questo periodo il consumo interno è cresciuto fino a raggiungere e sorpassare i 10 chilogrammi *pro capite* annui e con un consumo complessivo di 5.000.000 di quintali.

Si ha quindi un eccesso di produzione di 2.500.000 quintali che si dovranno collocare sui mercati esteri a condizioni svantaggiose,

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la forte concorrenza fatta dai prodotti di Estremo Oriente, che vengono offerti a prezzi molto inferiori.

Ma intanto appesantiscono ancora più il mercato le giacenze del 1955 che occorre eliminare.

Il prodotto italiano è di qualità assai superiore a quello di Estremo Oriente, ma il costo di produzione è assai più elevato in relazione soltanto alle migliori condizioni di vita delle nostre masse operaie, che giustamente richiedono conseguente elevatezza di salari. Nelle nazioni orientali le condizioni miserrime delle popolazioni consentono invece retribuzioni irrisorie, che permettono di tenere molto bassi i prezzi di vendita.

D'altra parte le economie non tutte brillanti dei Paesi importatori europei concorrono a far preferire un prodotto meno eccellente, ma anche assai meno costoso.

Di fronte a ciò il processo di riduzione della superficie coltivata a riso dovrà essere proseguito in modo da ricondurre il più rapidamente possibile ad un equilibrio fra produzione e fabbisogno.

Ma per intanto si rende necessario alleviare la grave crisi che assilla i produttori di quasi tutta la Valle Padana, crisi che investe anche una forte massa di lavoratori di ambo i sessi, che da questa produzione traggono il loro sostentamento.

Occorre provvedere alla eliminazione delle forti giacenze che fortemente pesano sui pro-

duttori con interessi passivi molto onerosi che si accumulano e rendono precario l'andamento delle aziende.

Con il presente disegno di legge n. 1716 il Governo propone l'assegnazione, a titolo di concorso dello Stato, della somma di lire 500 per ogni quintale di risone conferito all'ammasso, fino al limite massimo di 8.000.000 di quintali.

Il concorso è tenue, se si considera che il costo di produzione si aggira sulle 6.400 lire mentre i prezzi conseguibili sul mercato estero per poter smaltire le giacenze, sono appena di 4.000 lire al quintale.

Tuttavia questo concorso è sufficiente ad alleviare la crisi ed a permettere che questo difficile momento congiunturale per il settore risicolo sia superato senza danni irreparabili, che senza dubbio si estenderebbero ad altri settori, generando un grave disagio a vaste regioni agricole.

Il totale del concorso importerà quindi un onere a carico dello Stato di lire 4 miliardi.

Esso sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57 destinato alla copertura di spese recate da provvedimenti legislativi in corso.

Per queste ragioni la 8ª Commissione raccomanda al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

DARDANELLI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per l'attuazione dell'ammasso del risone, raccolto 1955, effettuato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, per conto dei produttori, è autorizzato il concorso dello Stato a carico dell'esercizio finanziario 1956-1957 nella misura di lire 500 a quintale fino al limite massimo di 8 milioni di quintali di prodotto conferito.

## Art. 2.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro,

saranno fissate le modalità per l'accertamento e la liquidazione del concorso statale di cui all'articolo precedente.

## Art. 3.

L'onere di lire 4.000.000.000 dipendente dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57 destinato alla copertura di spese recate da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.